

CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

**ALLEGATO C all'Avviso pubblico:
CONDIZIONI CONTRATTUALI**

CONDIZIONI CONTRATTUALI per affidamento dei servizi per l'organizzazione di un programma per la Formazione alle imprese del settore florovivaistico - CIG ZC72A01559

Art. 1 - Oggetto e termini delle prestazioni richieste

I servizi richiesti sono riportati all'articolo 1 dell'avviso pubblico di indagine di mercato e nel relativo Allegato A.

Art. 2 - Offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento dall'impresa forma parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Durata del servizio

Le attività previste dall'art. 1 dovranno essere finalizzate alla realizzazione degli eventi in parola, da realizzare entro i termini di cui all'Allegato A.

Art. 4 - Certificato di regolare esecuzione e di pagamento

Le caratteristiche del servizio da espletare a regola d'arte sono quelle definite nel capitolato, che costituisce parte integrante del contratto.

La prestazione sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 102 del D.LGS. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento (o il direttore dell'esecuzione se nominato o altra figura designata dalla stazione appaltante), entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.LGS. 50/2016 all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione la stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento, che consente l'emissione della fattura da parte del fornitore.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Il fornitore può procedere all'invio della fattura relativamente ai soli servizi prestati; alla fattura dovrà, quindi, essere allegato l'elenco di tali servizi con i relativi ordini e il certificato di pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente: UFLIK4.

L'Ente, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente appalto (CIG_ZC72A01559), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il numero del buono d'ordine di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura - purché emessa successivamente all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 14 del presente capitolato - **previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi prestati** ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e previo esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Ente ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di

CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

pagamento, la fattura sarà rifiutata.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Ente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila/00) sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

Art. 6 - Tracciabilità flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.

L'impresa affidataria dichiara che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN _____

Intestatario del conto: _____

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. La Camera di Commercio di Padova verifica che nei contratti sottoscritti da codesta impresa con eventuali subcontraenti per l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

Art. 7 - Penalità e azione di danno

In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi, la Camera di Commercio di Padova procederà alla risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento per l'eventuale lavoro effettuato dall'impresa, riservandosi la valutazione di richiesta di un importo a compensazione dei danni subiti sulla base dell'art.2043 del codice civile.

Se e in quanto compatibile con gli specifici termini contrattuali stabiliti, in caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

In caso di inadempimento la Camera si riserva il diritto di esperire l'azione di danno, ponendo a carico dell'impresa affidataria il maggior onere sostenuto presso altra impresa per il servizio in rassegna. La Camera si riserva il diritto, dopo formale ingiunzione a mezzo pec, di rifiutare il servizio, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, e di rivolgersi ad altro operatore ponendo a carico dell'impresa inadempiente il maggior onere sostenuto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8 - Recesso unilaterale

La Camera si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Camera resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'affidatario non avrà altro a pretendere a qualunque titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del contratto.

Art. 9 - Risoluzione

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli art. 1453 c.c. e ss. e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore, la Camera avrà il diritto di procedere all'escussione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e professionali richiesti per la stipula del contratto e auto certificati dall'operatore. In tal caso la Camera effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternative, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- sopravvenuta perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto;
- manifesta incapacità di esecuzione del servizio, negligenza, frode, dolo e/o inadempimento da parte dell'appaltatore che renda impossibile la realizzazione del servizio;
- sospensione o interruzione dell'attività da parte del fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore non autorizzata dalla committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;

CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

- subappalto non autorizzato;
- avvio a carico dell'operatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'appaltatore o i suoi collaboratori/dipendenti dovessero violare gli obblighi di riservatezza e/o gli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di Padova all'affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all'impresa inadempiente. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Camera di Commercio di Padova provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'impresa affidataria del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dei codici di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili [dal sito camerale](#).

Art. 11 - Oneri della sicurezza

Il fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro.

L'affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e pertanto, nel caso specifico, non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 D.lgs 81/2008), ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze, inclusi nell'importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € zero.

Art. 12 – Garanzie

E' richiesta la garanzia definitiva ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione a scelta dell'appaltatore). La garanzia definitiva dovrà essere necessariamente costituita e presentata entro 10 gg. dalla conclusione della procedura in MePA. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'appaltatore, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e valida per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13 - Controversie relative all'esecuzione del contratto e loro risoluzione

Le eventuali controversie derivanti dal contratto o collegate ad esse saranno sottoposte al tentativo di

CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione di Made in Vicenza, azienda speciale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. In caso di mancato accordo, è competente il foro della provincia ove ha sede la Camera. Le parti eleggono il domicilio per la composizione delle controversie presso le rispettive sedi legali.

Art. 14 - Riservatezza

L'impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 15 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 16 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera con provvedimento dell'Intendenza di Finanza n. 4307/2T del 04/04/1977 e l'importo esatto verrà calcolato e comunicato all'impresa aggiudicataria e sarà trattenuto direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del servizio aggiudicato.